



Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa  
**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *Enrico Fermi***  
Via Como 435 - 97019 Vittoria (RG)  
Codice fiscale 91017490888 - Codice Meccanografico RGIS017006 – Codice Univoco d’Ufficio UFAS1Z  
Telefono 0932984360 – Fax 0932511449  
e-mail [rgis017006@istruzione.it](mailto:rgis017006@istruzione.it) PEC [rgis017006@pec.istruzione.it](mailto:rgis017006@pec.istruzione.it) sito web <http://fermivittoria.edu.it>

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DI TELECAMERE  
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELL’ISTITUTO

Delibera n° 9 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2021

**VISTO** il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

**VISTO** il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

**VISTO** il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d."decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;

**PRESO ATTO** dell’art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, che prevede:

✓ una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell’accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa “minima” individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;

✓ l’integrazione dell’informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell’art.13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione dei dati raccolti;

**CONSIDERATO** che l’informativa “minima” viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere secondo il modello proposto dal Garante;

**CONSIDERATO** che il medesimo “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” stabilisce all’art. 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti del medesimo provvedimento generale sulla videosorveglianza", inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, “devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell’esercizio dei diritti dell’interessato o di contenzioso”;

Il Consiglio di Istituto, sentita il parere del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di installare e utilizzare delle videocamere dentro e fuori l'istituto,

### ***DELIBERANO***

il seguente “regolamento per l'installazione e l'utilizzo delle telecamere all'interno e all'esterno della scuola”.

#### **Art. 1 - Finalità.**

L'istituto con il progetto di videosorveglianza vuole tutelare il patrimonio dello stato e garantire la sicurezza da eventuali atti di bullismo e di vandalismo su beni dell'istituto o su beni temporaneamente collocati nell'area dell'istituto.

#### **Art. 2 - Caratteristiche tecniche dell'impianto.**

Il sistema si compone di una rete di telecamere connesse nella rete intranet dell'Istituto che forniscono immagini alla postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto. In ottemperanza alle vigenti normative, l'impianto sarà in funzione nei seguenti orari, durante i quali non è previsto l'accesso alla struttura da parte di minori:

- ✓ nei giorni in cui è prevista attività didattica e/o di segreteria: dalle ore 20:00 alle ore 07:00;
- ✓ i giorni festivi e la Domenica: l'intera giornata.

Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. La postazione di gestione del sistema è situata presso l'ufficio del Dirigente Scolastico. Le telecamere sono installate:

- ✓ all'esterno secondo una disposizione perimetrale e con cono di ripresa sulle parti dei locali più esposti al rischio sicurezza;
- ✓ all'interno secondo una disposizione dettata dalle esigenze di tutela dei beni dell'Istituto e, più in generale, del patrimonio in esso custodito.

Nello specifico:

#### **Plesso Centrale:**

- aree interne del Plesso Centrale:
  - a) piano terra nell'androne e nei corridoi
  - b) primo piano
- aree esterne del Plesso Centrale:
  - a) passo carraio ingresso
  - b) cortili interni d'ingresso
  - c) parcheggio auto e motorini
  - d) ala chioschetto.

#### **Plesso ITA:**

- aree interne del Plesso ITA:
  - a) piano terra nell'androne
  - b) primo piano
- aree esterne del Plesso ITA:
  - a) passo carraio ingresso
  - b) cortili esterni d'ingresso
  - c) parcheggio auto e motorini
  - d) cortile ala serre.

### **Art. 3 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini.**

Il Dirigente scolastico, ai sensi della L. 675/96, è responsabile della gestione e del trattamento delle immagini (che non sono archiviate). Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati e delle immagini in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il responsabile, inoltre, custodisce le chiavi per l'accesso al locale, in cui è collocato il server che gestisce la rete informatica dell'Istituto e la parola chiave per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Alle immagini in diretta provenienti dalle varie videocamere possono accedere soltanto il Dirigente Scolastico, il personale della scuola delegato e che le stesse non possono essere visionate da estranei. Le immagini sono localizzate nella postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto presso l'ufficio dello stesso posto a piano terra. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 501/98.

### **Art. 4 - Principi di pertinenza e di non eccedenza.**

Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituto sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e dal codice privacy (D.lgs n. 196/03 modificato dal D.Lgs. 101/2018), ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29/11/2000 (c.d. "decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, aggiornato ed integrato dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29/04/2004 e del 08/04/2010. Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 6 immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185. Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 5 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.**

L'incaricato della videosorveglianza potrà provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico qualora le immagini contengano fatti che possono portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale. In tali casi, in deroga a quanto prescritto nelle modalità di ripresa definita dal precedente art. 4, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

#### **Art. 6 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.**

Le immagini vengono custodite sull'hard disk e il periodo di conservazione delle immagini viene limitato alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, sospensione dell'attività, o per aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in coerenza con quanto stabilito dal garante della privacy. E' esclusa ogni creazione di banche dati tale da rilevare anche sole informazioni statistiche.

#### **Art. 7 - Informativa.**

La scuola con idonea cartellonistica e specifiche comunicazioni informerà dell'esistenza del servizio di videosorveglianza, fornendo anche l'indicazione del responsabile a cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96, le famiglie degli studenti all'atto dell'iscrizione, il personale scolastico al momento dell'assunzione in servizio e gli operatori delle aziende che per motivi di lavoro prestano servizio in Istituto. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo sul sito dell'Istituto e 1 (una) copia dello stesso potrà essere richiesta presso la Segreteria della Scuola (Ufficio Acquisti). Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo dell'Istituto, e nel sito web dell'Istituto <http://fermivittoria.edu.it> nell'area "Privacy e protezione dei dati" o di altra comunicazione idonea allo scopo. Copia dello stesso può essere richiesta presso il titolare o ai responsabili del trattamento dei dati, nonché presso l'ufficio acquisti. Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

#### **Art. 8 - Disposizioni attuative e di rinvio.**

Il presente regolamento d'uso del servizio di videosorveglianza sarà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui alla L.675/96. Per tutto quanto non risulti disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.

**Il Dirigente Scolastico**

***Prof.ssa Rosaria Costanzo***

*(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)*